DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 1971, N. 1102

Art. 2

Ripartizione di fondi tra le comunità montane

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

Versione in vigore dal 29 marzo 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
Estremi	Legge 23 marzo 1981, n. 93
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-integrative-della-legge-3-dicembre-1971-n-1102/art-2-ripartizione-di-fondi-tra-le-comunita-montane

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it